dosi di cosa alla quale tutti gli alunni hanno jus ad rem, sarebbe almeno conveniente in questa cosa chiedere i voti di tutti, come anticamente tutti votavano nei Capitoli quando erano ascritti o incardinati in una Chiesa; il che altrove dimostreremo.

1185) Sembra, che alcuni Titolati, o considerando maggiore il dispendio che il frutto, ovvero non volendosi esposti a peso alcuno della sollecitudine o cura dell'anime, non volessero per ciò possedere le case del proprio Benefizio. Quindi per rimediare a questo male, il Patriarca Andrea Bondimerio, cirea il 1463, con sua Costituzione ordinò in tal guisa: Tuxta laudabilem bactenus consuetudinem observatam statuimus, ut cedente vel decedente, ant alias translato aliquo de presbyteris titulatis, alius major post ipsum possit domum dimissam Infra XX dierum spatium optare : quod si facere nolucrit, alius & major post ipsum & sic successive, possit infra dictum terminum XX dierum optare, alias relinquatur succedenti in dicto primo titulo sic vacante. Et idem ordinamus de domibus, quas prafati Titulati per se ipsos non possunt, aut inhabitare nolunt. Nam tunc cateri possunt illas domos optare, ac si prafati non habitantes eisdem renuntiassent. Conc. pag. 60.

abitare nelle case di loro residenza principiarono ad affittarle: ma perchè alcuni o imprudenti, o mossi da maggior interesse, senza discernimento di persone le affittavano, per ciò il Patriarca Trivisano nel suo primo Sinodo circa il 1575, Cap. 2, ordinò, Quod domus Titulares Ecclesiarum, nec non Fabricarum earumdem Ecclesiarum personis prostitutis & inbonesta vita scandalum & malum e-

Bb 2